

MOZIONE

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: *Interventi normativi in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive*

Il Consiglio regionale,

Premesso che

- La Legge 244/2007 ha previsto che “l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituita con legge regionale”;
- L'art. 3 della Legge regionale 35/2008 ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive;
- L'effettiva attuazione di tali previsioni è subordinata all'adozione, da parte del Governo nazionale, dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007, da cui dovranno discendere, al sensi della legge 244/2007, conformi regolamenti regionali;
- Sempre in accordo con la legge 244/2007, una volta compiuti gli atti regolamentari di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate manterrà comunque le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione;
- Secondo quanto previsto dalla legge 244/2007, “le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni, le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.
- La Corte Costituzionale con ripetute sentenze (sentenze n. 216 del 2009, n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e n. 431, 381 e 241 del 2004) ha ritenuto illegittime previsioni di legge regionali che operassero sull'IRAP al di fuori di quanto previsto dalla normativa statale; nella prima delle
- citate sentenze, la Corte precisa che “né a conclusioni diverse può condurre l'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), a norma del quale l'Irap «assume la natura di tributo proprio della Regione» e in futuro – a partire dal 2010, a norma dell'art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 – sarà «istituita con legge regionale» in quanto, secondo la Corte, “queste disposizioni non modificano sostanzialmente la disciplina dell'Irap, che rimane statale” rimanendo quindi allo Stato il compito di “regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale” e ancora che “la disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap è riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato” le cui norme riconoscono “alle Regioni sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi statali – di modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché di introdurre speciali agevolazioni, ma vietano loro di modificare le basi imponibili”;

evidenziato che:

- L'attuale assetto normativo preclude alla Regione la possibilità di disporre dei dati relativi al flusso dell'IRAP – salvo procedere all'acquisto presso l'Agenzia delle Entrate - nonché dell'addizionale IRPEF e dell'IVA di competenza regionale e di conseguenza diventano impraticabili azioni di individuazione dell'evasione nonché si incontrano forti difficoltà nella formulazione di previsioni sulle conseguenze di provvedimenti regionali in materia;
- La riscossione da parte dello Stato e il successivo versamento alle casse regionali determina una sofferenza finanziaria che per la Regione Piemonte è oggi stimabile in circa un miliardo e mezzo di euro, pari ad oltre un anno di imposta;

considerato che:

- La maggioranza delle Regioni italiane, tra cui il Piemonte, hanno introdotto specifiche agevolazioni per categorie di attività o di imprese;
- L'attuale contesto richiede azioni significative di rilancio dell'economia e che appare in particolare necessario sostenere chi, in una fase ancora pesantemente contrassegnata dalla crisi, sceglie di dare avvio a nuove attività imprenditoriali con conseguente creazione di posti di lavoro;
- L'IRAP rappresenta un aggravio consistente per le imprese e che, in particolare per imprese neocostituite, il suo sgravio rappresenterebbe un incentivo rilevante;

Tutto ciò premesso e considerato, impegna la Giunta Regionale a:

- Agire per quanto già ad oggi in potere delle Regioni, attraverso azioni di riduzione delle aliquote IRAP al fine di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali o più in generale nell'ambito di politiche di incentivo volte al rilancio dell'economia.
- Intraprendere una decisa azione nei confronti del Governo per:
 - ottenere una rapida approvazione del Regolamento previsto dalla Legge 244/2007;
 - diminuire in modo significativo i tempi di incasso delle imposte regionali, eventualmente prevedendo l'incasso diretto da parte della Regione;
 - assicurare in modo non oneroso il flusso di informazioni necessarie all'elaborazione di politiche di agevolazione e di attività di controllo dell'evasione.

Torino, 26 maggio 2010